SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 31**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

87A0998

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della produzione animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze della produzione animale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale di cui alla tabella XXXI-*ter* del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di tre anni dalla data del presente decreto, l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale sarà modificato, per ciascuna università o istituto universitario, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nella precedente tabella, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nella allegata tabella.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

È riservato alla facoltà di stabilire un periodo massimo per l'opzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1987
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 242

ALLEGATO

TABELLA XXXI-*ter*

LAUREA IN «SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE»

Durata del corso degli studi: cinque anni.

Discipline obbligatorie e comuni per tutte le facoltà:

1) agronomia generale e coltivazioni;
2) anatomia degli animali domestici;
3) avicoltura;
4) biochimica;
5) biomatematica;
6) botanica;
7) chimica;
8) coltivazioni e conservazioni dei foraggi;
9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;
10) economia e politica agraria;
10.5) elementi di fisica (sem.);
11.5) estimo ed ammistrazione delle imprese agrozootecniche;
12.5) fisiologia degli animali domestici;
13.5) fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

14.5) genetica;

15.5) igiene veterinaria;

16.5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

17.5) istituzioni di economia e di statistica agraria;

18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (sem.);

19) microbiologia generale e applicata alle produzioni zootecniche;

20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

21) nutrizione ed alimentazione animale;

22) patologia generale comparata;

22.5) valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica (sem.);

23.5) zooeconomia;

24) zoologia (sem.);

25) zootecnica speciale I;

26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopra indicate possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Lingua straniera.

Accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima della presentazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Orientamenti.

Il completamento della carriera didattica dello studente è articolato in «orientamenti» autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

La facoltà, nel predisporre gli orientamenti, indicherà, di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

Laurea.

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze della produzione animale.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

A

Acquacoltura
Agronomia generale e coltivazioni
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Allevamento degli animali da affezione
Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole, ecc.)
Allevamenti ovi-caprini
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi dei sistemi agro-zootecnici
Anatomia degli animali domestici
Anatomia e fisiologia delle specie ittiche
Apicoltura
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale
Aridocoltura
Avicoltura

B

Biochimica
Biochimica applicata
Biofisica
Biologia generale
Biologia molecolare
Biometria zootecnica
Biomatematica
Biotecnologie agrozootecniche
Botanica
Botanica sistematica

C

Chimica
Chimica analitica e strumentale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Citogenetica zootecnica
Coltivazioni arboree
Coltivazioni e conservazione dei foraggi
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Coniglicoltura
Controllo sanitario dei prodotti animali
Cooperazione ed associazionismo in agricoltura
Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

D

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali
Diritto agro-zootecnico

E

Ecologia zootecnica
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia della produzione ittica
Economia e politica agraria
Edilizia zootecnica
Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria
Elementi di fisica
Elementi di patologia aviare
Elementi di patologia bovina
Elementi di patologia ovi-caprina
Elementi di patologia suina
Endocrinologia degli animali
Entomologia e aracnologia veterinaria
Ergotecnica ed infortunistica
Estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche
Etnografia e demografia zootecnica
Etologia zootecnica

F

Farmacologia e tossicologia veterinaria
Foraggicoltura intensiva
Foraggicoltura mediterranea
Fisioclimatologia zootecnica
Fisiopatologia degli animali domestici
Fisiopatologia della nutrizione animale
Fisiopatologia della riproduzione e tecnica della fecondazione artificiale

G

Genetica
Genetica quantitativa

I

Idrologia ai fini ittici
Idronomia ittica
Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Igiene delle carni e prodotti derivati
Igiene e controllo dei prodotti della pesca
Igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Igiene veterinaria
Igiene zootecnica
Immunologia
Immunogenetica zootecnica
Impiantistica ittica
Informatica applicata ai sistemi zootecnici
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Ittiocoltura intensiva

L

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Lotta alle malerbe

M

Malattie parassitarie
Meccanica agraria
Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Molluschicoltura e crostaceicoltura

N

Nutrizione e alimentazione animale

O

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche

P

Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia generale comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

R

Residui additivi alimentari
Ricerche di mercato in agricoltura

S

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

T

Tecnica agronomica dell'irrigazione

Tecnica della conservazione dei foraggi

Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnica mangimistica

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia dei prodotti agricoli

Tecnologia dei prodotti avicoli

Tecnologia dei prodotti ittici

Tecnologia dei sottoprodotti

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni suine

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Tecnologie ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamenti delle acque

V

Vallicoltura

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica

Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Z

Zooeconomia

Zoognostica

Zooinformatica gestionale

Zoologia

Zootecnica montana

Zootecnica speciale I

Zootecnica speciale II

Zootecnica tropicale e sub-tropicale

ELENCO DELLE PREDETTE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI.

Area n. 1 - *Discipline propedeutiche.*

Biochimica
Biofisica
Biologia generale
Biologia molecolare
Biomatematica
Botanica
Botanica sistematica
Chimica
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Elementi di fisica
Genetica
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Zoologia

Area n. 2 - *Agronomia.*

Agronomia generale e coltivazioni
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Coltivazioni arboree
Coltivazioni e conservazione dei foraggi
Foraggicoltura intensiva
Foraggicoltura mediterranea
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Lotta alle malerbe
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica della conservazione dei foraggi

Area n. 3 - *Biotecnologia.*

Biotecnologie agrozootecniche
Chimica analitica e strumentale
Chimica lattiero-casearia
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali

Microbiologia lattiero-casearia

Residui e additivi alimentari

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamenti delle acque

Tecnologie delle carni

Tecnologia dei prodotti ittici

Tecnologia dei prodotti avicoli

Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale

Area n. 4 - *Economica.*

Analisi dei sistemi agro-zootecnici

Commercio internazionale dei prodotti agricoli

Cooperazione ed associazionismo in agricoltura

Diritto agro-zootecnico

Economia e politica agraria

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura

Economia del mercato dei prodotti zootecnici

Economia della produzione ittica

Estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche

Istituzioni di economia e di statistica agraria

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica

Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche

Organizzazione del lavoro nelle imprese agrozootecniche

Politica agraria della Comunità economica europea

Ricerche di mercato in agricoltura

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Zooeconomia

Zooinformatica gestionale

Area n. 5 - *Igienistica.*

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali

Entomologia e aracnologia veterinaria

Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria

Elementi di patologia aviare

Elementi di patologia bovina

Elementi di patologia suina

Elementi di patologia ovi-caprina

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Fisiopatologia della riproduzione e tecnica della F.A.

Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Igiene delle carni e dei prodotti derivati

Igiene e controllo dei prodotti della pesca

Igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Igiene veterinaria

Immunologia

Microbiologia delle acque

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia veterinaria

Parassitologia veterinaria

Patologia generale e comparata

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Area n. 6 - *Ingegneristica.*

Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

Edilizia zootecnica

Ergotecnica ed infortunistica

Impiantistica ittica

Meccanica agraria

Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica

Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnologie e impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Area n. 7 - *Zootecnica e zoonomica.*

Acquacoltura

Allevamento degli animali da affezione

Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole)

Allevamenti ovi-caprini

Anatomia degli animali domestici

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Anatomia e fisiologia delle specie ittiche

Apicoltura

Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti di origine animale

Avicoltura

Biochimica applicata

Biometria zootecnica

Citogenetica zootecnica

Coniglicoltura
Ecologia zootecnica
Endocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Etnografia e demografia zootecnica
Etologia zootecnica
Fisioclimatologia zootecnica
Fisiopatologia della nutrizione animale
Fisiologia degli animali domestici
Igiene zootecnica
Immunogenetica zootecnica
Informatica applicata ai sistemi zootecnici
Idronomia ittica
Itticoltura intensiva
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Molluschicoltura e crostaceicoltura
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti
Vallicoltura
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0072

LEGGE 6 febbraio 1987, n. **15.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui all'articolo 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis.* — 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *l)*, è aggiunta la seguente:

"*l-bis)* le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata".

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* indennità percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonché compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione"».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze.

2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis.* — 1. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.

2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 286 del 10 dicembre 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 19 febbraio 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4243):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 10 dicembre 1986.

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 dicembre 1986, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 dicembre 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e IX, in sede referente, il 16 dicembre 1986.

Esaminato in aula il 19 gennaio 1987 e approvato il 28 gennaio 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2165):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 febbraio 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 febbraio 1987.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 8ª, in sede referente, il 4 febbraio 1987.

Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 1987.

87G0083

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. **16**.

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

2. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: «e possono essere confermati una sola volta» sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: «e possono essere confermati una sola volta» sono soppresse.

4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»; le parole: «e comunque per un periodo non superiore a sei mesi» sono soppresse.

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

1. La lettera *a)* dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

«*a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;».

Art. 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

«La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla dichiarazione che le cose trasportate sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c)* dell'articolo 31».

Art. 4.

1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (*Autorizzazioni*). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre due anni dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1.

Art. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;

b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;

d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;

e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;

h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonché le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale».

2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e sostituito dai seguenti:

«Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera *g)* del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.

Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle rimanenti lettere del medesimo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione, riguardanti trattore o rimorchio, sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura più grave».

Art. 6.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi.

Art. 7.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. La violazione è annotata a cura del funzionario o agente accertatore nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

3. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Per le stesse violazioni commesse nel corso di un anno successivamente all'accertamento delle infrazioni indicate nei commi 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni.

5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire otto milioni. In tal caso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sospende per la durata di un anno la licenza o l'autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

6. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

7. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per quelle di cui all'undicesimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato ed integrato dall'articolo 12 del presente decreto, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

8. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano anche nei casi di violazione previsti dagli articoli 8, 9 e 12 del presente decreto.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente, con annotazione nella carta di circolazione, a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o della autorizzazione.

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'annotazione di cui al comma 9, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, sono disposte, in caso di circolazione del veicolo, la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

Art. 9.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che non impedisce la circolazione di un

veicolo con una massa superiore al 5 per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, quadruplicate per ciascuna classe.

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

4. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal seguente:

«Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma».

6. Qualora siano accertate durante il periodo di un anno tre violazioni di cui all'articolo 9 in relazione a trasporti eseguiti per il medesimo committente, è sempre disposta la verifica dell'osservanza delle tariffe di trasporto di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, presso l'impresa committente oltre che presso l'impresa di autotrasporti.

Art. 10.

1. I cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.

Art. 12.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente. In ogni caso la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerti l'infrazione».

Art. 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunti i seguenti:

«Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo CEE».

Art. 14.

1. Nel terzo comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente lettera:

«*l)* divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza».

2. I limiti massimi di velocità sulle autostrade dei veicoli di peso complessivo autorizzato superiore a 80 quintali sono aumentati nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 125 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con proprio decreto da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici adegua, per i veicoli di cui allo stesso comma, i limiti massimi di velocità sulle strade statali o tratti di esse aventi le caratteristiche autostradali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977, purché i limiti stessi siano indicati mediante i prescritti segnali.

4. I nuovi limiti di velocità si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui ai commi 2 e 3.

Art. 15.

1. In caso di accertamento di violazioni delle norme del presente decreto e di quelle della legge 6 giugno 1974, n. 298, commesse con veicoli immatricolati all'estero, per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma, la continuazione del viaggio è subordinata al pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione prevista o al versamento a titolo cauzionale di una somma pari al massimo della sanzione prevista, salvo che il trasgressore non fornisca apposito documento fidejussorio che garantisca il pagamento della somma dovuta. Le spese per le eventuali operazioni di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

Art. 16.

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essere all'uopo indicato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti uguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dei Ministero dei trasporti con il decreto del Ministro del tesoro n. 17533 del 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 387, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1986, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

4. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987, che può essere eseguita anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984» e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 17

87G0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1987, n. **17**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 7 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 80.730 a L. 81.190 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.073 a L. 8.119 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 16

87G0094

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823

Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 9 dicembre 1986.

87A0857

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 1987.

Approvazione del certificato tipo per i mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1986.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, con il quale è stato disposto che le modalità delle certificazioni sui mutui per investimenti contratti da comuni e province sono stabilite da questo Ministero;

Considerato che ai sensi del secondo comma del citato art. 6 il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1986 è attivabile con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province, per la richiesta dei contributi previsti dall'art. 6, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, devono compilare un certificato conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il certificato deve essere redatto in conformità allo schema approvato, dattiloscritto senza abrasioni o correzioni, e nel formato di cm 42 × cm 29,7.

Art. 3.

Il certificato, in originale e due copie, deve essere trasmesso alla prefettura competente per territorio e, per i comuni della Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987 a pena di decadenza.

Il timbro postale fa fede della data di trasmissione del documento.

Roma, addì 14 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

ALLEGATO

COMUNE DI .... (PROV. DI ....) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI................................. **CERTIFICATO** Sui mutui contratti nel 1986 (art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)* e commi 2 e 3 del decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986) IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO CODICE ENTE: RE-GIONE	PROVINCIA	COMUNE	SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA PREFETTURA DI... Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di L.. .... lì .... IL PREFETTO ( ) .... IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ( ) ....

CONTRIBUTO MASSIMO ACCORDABILE PER L'ANNO 1986 (art 6, lettere *d)* ed *e)* del decreto-legge n 318/1986) (*) L

RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 1986 (Totale complessivo di cui alla lettera *C)*, colonna 30 del certificato) L ______

QUOTA DISPONIBILE L ______

(*) Comuni (L. 14 327 × numero di abitanti al 31 dicembre 1984 secondo dati ISTAT + quota fissa per i soli enti con popolazione inferiore a 20 000 ab)
Province (L 2 048 × numero di abitanti al 31 dicembre 1984 secondo dati ISTAT)
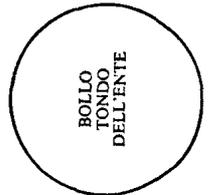
Il ragioniere
(   )

Il segretario
(Sig   )

Il sindaco (o il presidente)
(Sig   )

Numero progressivo	Codifica istituto mutuante	Istituto mutuante Descrizione del mutuo (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	Codifica tipo di opera	Tasso di interesse	Periodo di ammortamento			Importo del mutuo	Annualità di ammortamento 1987		Contributo da altri enti e canoni locazione finalizzati	Onere a carico dell'ente (22+23—25)	Annualità calcolata al 9%	Contributo ammissibile (2)	Eventuali interessi di preammortamento
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	N. anni		Interessi (1)	Capitale					
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	30	

Segue

Riporto

A) Totale rate ammortamento mutui contratti con istituti diversi . . . .

B) Totale rate ammortamento mutui contratti con Cassa DD PP, istituti di previdenza e Credito sportivo

C) Totale complessivo (A + B)

I sottoscritti visti gli atti d ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità prescritte dall'art 9, comma 2, del decreto-legge n 318/1986

Il ragioniere (Sig)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

Il segretario (Sig)

Il sindaco (o il presidente) (Sig)

(1) Esclusi interessi di preammortamento
(2) Nella colonna 30 va indicato il dato della colonna 27 o se inferiore quello della colonna 26

87A0860

DECRETO 24 gennaio 1987.

Estinzione di centosettantatre enti ecclesiastici della diocesi di L'Aquila.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di L'Aquila ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 26 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesano di L'Aquila elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di L'Aquila richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di L'Aquila estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. L'Aquila, mensa arcivescovile della diocesi di L'Aquila, con sede in 67100 L'Aquila, piazza Duomo, 33.

2. Acciano, beneficio parrocchiale di S. Antonio (noto anche quale cappella di S. Antonio abate, o comunque denominato), con sede in 67020 Acciano presso Canonica.

3. Acciano, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, con sede in 67020 S. Lorenzo di Beffi.

4. Acciano, beneficio parrocchiale di S. Maria Lauretana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria di Loreto, o comunque denominato), con sede in 67010 Roccapreturo.

5. Acciano, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di Beffi, o comunque denominato), con sede in 67020 Beffi.

6. Acciano, beneficio parrocchiale di S. Pietro (noto anche quale prebenda parrocchiale di Acciano, o prebenda parrocchiale di S. Pietro e Lorenzo, o comunque denominato), con sede in 67020, Acciano, via S. Giacomo 17.

7. Barete, beneficio parrocchiale di S. Sabino, con sede in 67010 Colli di Barete.

8. Barete, beneficio parrocchiale dei Santi Vito e Paolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vito in Barete, o comunque denominato), con sede in 67010 Barete.

9. Barisciano, beneficio parrocchiale di S. Flaviano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Flaviano in Barisciano, o comunque denominato), con sede in 67021 Barisciano, piazza S. Flaviano.

10. Barisciano, beneficio parrocchiale di S. Maria (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Picenze, o comunque denominato), con sede in 67026 Picenze.

11. Barisciano, beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale coadiutoria curata di S. Martino in Picenze, o comunque denominato), con sede in 67026 S. Martino di Picenze.

12. Barisciano, beneficio coadiutoriale di S. Nicola, con sede in 67021 Barisciano, presso Canonica.

13. Barisciano, beneficio coadiutoriale di S. Tommaso Apostolo, con sede in 67021 Barisciano, presso Canonica.

14. Cagnano Amiterno, beneficio parrocchiale SS. Concezione (noto anche quale prebenda parrocchiale di Fiugni, o comunque denominato), con sede in 67012 Fiugni.

15. Cagnano Amiterno, beneficio parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Cosma in Cagnano Amiterno, o prebenda parrocchiale di Cagnano Amiterno, o parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Cagnano Amiterno, o comunque denominato), con sede in 67012 Cagnano Amiterno.

16. Cagnano Amiterno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Giovanni in Cagnano Amiterno, o comunque denominato), con sede in 67012 S. Giovanni.

17. Cagnano Amiterno, beneficio parrocchiale di S. Maria della Natività (noto anche quale prebenda parrocchiale del Termine in Cagnano Amiterno, o comunque denominato), con sede in 67012 Termine.

18. Campotosto, beneficio parrocchiale di S. Maria di Brugnoleto, con sede in 67013 Campotosto, piazza Parrocchiale.

19. Campotosto, beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto (noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Maria in Poggio Cancelli, o arcipretura di S. Maria Poggio Cancelli, o comunque denominato), con sede in 67013 Poggio Cancelli.

20. Campotosto, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di Mascioni, o comunque denominato), con sede in 67013 Mascioni.

21. Capitignano, beneficio parrocchiale dei Santi Cipriano e Giustina (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Cipriano in Pago di Capitignano, o comunque denominato), con sede in 67014 Pago.

22. Capitignano, beneficio parrocchiale di S. Flaviano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Flaviano, o comunque denominato), con sede in 67014 Capitignano, via Roma, 3.

23. Capitignano, beneficio vicariale della Madonna del Carmine, con sede in 67014 Capitignano, presso Canonica.

24. Capitignano, beneficio parrocchiale di S. Pietro (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Collenoveri, o prebenda parrocchiale di S. Pietro in Lirignano in Collenoveri, o comunque denominato), con sede in 67015 Sivignano.

25. Capitignano, beneficio parrocchiale di S. Silvestro (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Silvestro in Sivignano e Collenoveri, o comunque denominato), con sede in 67015 Sivignano.

26. Caporciano, beneficio parrocchiale di S. Benedetto, con sede in 67020 Caporciano.

27. Caporciano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di Bominaco, o comunque denominato), con sede in 67020 Bominaco.

28. Collepietro, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni, o parrocchia di S. Giovanni Battista, o comunque denominato), con sede in 67020 Collepietro.

29. Fagnano Alto, beneficio parrocchiale di San Giovanni Evangelista (noto anche quale prebenda parrocchiale in Campana, o comunque denominato), con sede in 67020 Campana.

30. Fagnano Alto, beneficio parrocchiale di Santa Lucia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia in Pedicciano, o comunque denominato), con sede in 67020 Pedicciano.

31. Fagnano Alto, beneficio parrocchiale di S. Maria e San Pietro (noto anche quale cappellania della Madonna della Addolorata in Vallecupa, o cappella di San Donato, con sede in 67020 Castello.

32. Fagnano Alto, beneficio parrocchiale di San Vittorino (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vittorino V.M. in Ripa Fagnano, o cappellania di S. Antonio in Ripa, o comunque denominato), con sede in 67020 Ripa.

33. Fontecchio, beneficio parrocchiale di S. Maria Aggraiano, con sede in 67020 S. Pio Fontecchio.

34. Fontecchio, beneficio parrocchiale di S. Maria della Pace, con sede in 67020 Fontecchio.

35. Fossa, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale parrocchia di S. Maria, o comunque denominato), con sede in 67020 Fossa.

36. L'Aquila, beneficio parrocchiale dell'Annunziata, con sede in 67016 Paganica, presso Canonica.

37. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Benedetto, con sede in 67011 Arischia.

38. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Benedetto, con sede in 67042 S. Benedetto di Bagno, presso Canonica.

39. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Biagio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio Amiterno in L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via dell'Addolorata, 2.

40. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Biagio e S. Maria (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio, o comunque denominato), con sede in 67016 Tempera.

41. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Donato (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Donato in Forcelle di Preturo, o comunque denominato), con sede in 67010 Forcelle di Preturo.

42. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Eugenia (noto anche quale beneficio parrocchiale SS. Sacramento in Collefracido di L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67018 Collefracido.

43. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Flaviano (noto anche quale parrocchia di S. Flaviano in L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza S. Flaviano.

44. L'Aquila, beneficio canonicale di S. Flaviano in Santa Giusta, con sede in 67100 L'Aquila, via Goriano, 5.

45. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Paola (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Francesco di Paola, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via S. Francesco di Paola, 27.

46. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Franco, con sede in 67013 Ortoloano.

47. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Camarda, o comunque denominato), con sede in 67010 Camarda.

48. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Cese di Preturo, o comunque denominato), con sede in 67010 Cese di Preturo.

49. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Filetto, o comunque denominato), con sede in 67010 Filetto.

50. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 67100 L'Aquila, contrada S. Antonio.

51. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giusta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giusta, parrocchia di S. Giusta, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via Goriano, 5.

52. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giusta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giusta in Bazzano, o comunque denominato), con sede in 67010 Bazzano.

53. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Giusta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giusta, o comunque denominato), con sede in 67018 Sassa.

54. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Gregorio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gregorio in Foce di Sassa, o comunque denominato), con sede in 67018 Foce di Sassa.

55. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Gregòrio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gregorio in S. Gregorio, o comunque denominato), con sede in 67020 S. Gregorio.

56. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Leonardo in Porcinari (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Leonardo Porcinari, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila - Pettino.

57. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo (noto anche quale arcipretura di S. Lorenzo in S. Elia, prebenda parrocchiale di S. Margherita, o prebenda parrocchiale di S. Margherita in S. Lorenzo, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila - S. Elia.

58. L'Aquila, beneficio parrocchiale Madonna Vecchia (noto anche quale prebenda parrocchiale Madonna Vecchia di Paganica, o comunque denominato), con sede in 67016 Paganica, presso Canonica.

59. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Marco (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marco di L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via dei Neri, 2.

60. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Marco (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marco di Preturo, o comunque denominato), con sede in 67010 S. Marco di Preturo.

61. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Annunziata (noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Annunziata, o comunque denominato), con sede in 67040 Roio Colle.

62. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta di Assergi in Assergi, o prebenda parrocchiale di Assergi, o comunque denominato), con sede in 67010 Assergi.

63. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Paganica, o comunque denominato), con sede in 67016 Paganica.

64. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Poggio S. Maria, o comunque denominato), con sede in 67018 Poggio S. Maria.

65. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Cascina (noto anche quale beneficio coadiutoriale curato di S. Maria in Cascina di L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza Duomo, 33.

66. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria della Croce, con sede in 67040 Roio Poggio.

67. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria del Vasto (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria del Vasto, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila - S. Giacomo.

68. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria (noto anche quale beneficio della parrocchia di S. Maria di Pianola, o prebenda parrocchiale di Pianola di Bagno, o beneficio parrocchiale di S. Rocco di Pianola di Bagno, o comunque denominato), con sede in 67042 Pianola.

69. L'Aquilla, beneficio parrocchiale di S. Maria Egiziaca (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Egiziaca, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza Duomo, 33.

70. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in L'Aquila, o canonicato di S. Maria di Bagno, o comunque denominato), con sede in 67042 Bagno.

71. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria di Roio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria di Roio, o beneficio curato di S. Giacomo in S. Maria di Roio, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, viale N. Persichetti, 2.

72. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria di Gignano, con sede in 67100 L'Aquila, via Strinella.

73. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Intervera (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila - Gignano.

74. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maddalena, o comunque denominato), con sede in 67010 Aragno.

75. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Mediatrice, con sede in 67100 L'Aquila - Vallepretara.

76. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Paganica (noto anche quale arcipretura di S. Maria Paganica, o prebenda parrocchiale di S. Maria Paganica, o beneficio canonicale di S. Maria Paganica in L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via S. Maria Paganica.

77. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Pescomaggiore, o comunque denominato), con sede in 67010 Pescomaggiore.

78. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Massimo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Massimo dell'Aquila, o cappella di S. Massimo, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza Duomo, 33.

79. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale arcipretura di S. Michele Arcangelo di Pizzoli in S. Vittorino, o comunque denominato), con sede in 67010 S. Vittorino.

80. L'Aquila, beneficio parrocchiale dei Santi Nicandro e Marciano, (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Marciano in L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza S. Marcinao, 1.

81. L'Aquila, beneficio parrocchiale dei Santi Nicandro e Marciano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marciano in Roio Piano, o comunque denominato), con sede in 67040 Roio Piano.

82. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Nicola d'Anza (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola d'Anza in L'Aquila, o cappellania delle Anime Sante, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila - S. Sisto.

83. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola), con sede in 67020 Monticchio.

84. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Nicola e SS. Sacramento con sede in 67100 L'Aquila, contrada Ponte Rasarolo.

85. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Nicola, (noto anche quale cappellania di S. Nicola, o comunque denominato), con sede in 67106 Paganica.

86. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Paolo di Barete (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Paolo, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via Roma.

87. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Pietro Coppito in L'Aquila (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Coppito, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza S. Pietro.

88. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Pietro Coppito in Coppito (noto anche quale arcipretura di S. Pietro in Coppito, o prebenda parrocchiale di S. Pietro in Coppito per l'altare del SS. Sacramento, o comunque denominato), con sede in 67010 Coppito.

89. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro, o comunque denominato), con sede in 67020 Onna.

90. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Pagliare di Sassa, o comunque denominato), con sede in 67018 Pagliare di Sassa.

91. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di Preturo, o cappellania di S. Maria, o S. Marinella in Preturo, o comunque denominato), con sede in 67010 Preturo.

92. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Pio X, con sede in 67100 L'Aquila, contrada Torrione.

93. L'Aquila, beneficio coadiutoriale del Santo Presepe, con sede in 67016 Paganica.

94. L'Aquila, beneficio curale di S. Quintino in L'Aquila (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Quintino, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza Duomo, 33.

95. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Raniero di Bagno (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Raniero o comunque denominato), con sede in 67042 Civita di Bagno.

96. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Silvestro, (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Silvestro, o Abbazia di S. Silvestro di L'Aquila, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, via S. Silvestro, 1.

97. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Silvestro (noto anche quale prebenda parrocchiale di Collebrincioni, o comunque denominato), con sede in 67100 Collebrincioni.

98. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Sisto in L'Aquila (noto anche quale beneficio canonicale di S. Sisto in Cattedrale, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, piazza Duomo, 33.

99. L'Aquila, beneficio parrocchiale di S. Vito Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vito Martire alla Rivera, o comunque denominato), con sede in 67100 L'Aquila, Porta Rivera.

100. Lucoli, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea, o comunque denominato), con sede in 67045 S. Andrea di Lucoli.

101. Lucoli, beneficio parrocchiale di Santa Croce (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Croce, o comunque denominato), con sede in 67045 S. Croce di Lucoli.

102. Lucoli, beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Lucoli (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio in Lucoli, o comunque denominato), con sede in 67045 Lucoli, presso Canonica.

103. Lucoli, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale Abazia di S. Giovanni in Lucoli, o comunque denominato), con sede in 67045 Lucoli.

104. Lucoli, beneficio parrocchiale di S. Domenico di Lucoli (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Domenico o comunque denominato), con sede in 67045 Lucoli, presso Canonica.

105. Lucoli, beneficio parrocchiale di S. Luca Evangelista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Luca, o comunque denominato), con sede in 67040 Casamaina.

106. Lucoli, beneficio parrocchiale di S. Menna di Lucoli (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Menna, o comunque denominato), con sede in 67045 S. Menna di Lucoli.

107. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Eutizio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Eutizio, o comunque denominato), con sede in 67015 Marana.

108. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni di Paganica in Montereale, o comunque denominato), con sede in 67015 S. Giovanni Paganica.

109. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni di Castiglione Verrico), con sede in 67015 Castiglione.

110. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo di Fano, o Badia di S. Lorenzo in Ville di Fano, o comunque denominato), con sede in 67015 Ville di Fano.

111. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Lucia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia in Montereale, o comunque denominato), con sede in 67015 S. Lucia di Montereale.

112. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cabbia, o comunque denominato), con sede in 67015 Cabbia di Montereale.

113. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Neve in Cesaproba, o comunque denominato), con sede in 67015 Cesaproba.

114. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Montereale, o beneficio della Madonna in Cavagnano, o badia curata di S. Maria in Pantanis, o comunque denominato), con sede in 67015 Montereale.

115. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo, o prebenda parrocchiale di Verrico, o comunque denominato), con sede in 67015 Verrico.

116. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Nicola (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola, o comunque denominato), con sede in 67015 Pellescritta di Montereale.

117. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Salvatore, o comunque denominato), con sede in 67010 Aringo.

118. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Salvatore, o comunque denominato), con sede in 67015 Busci di Montereale.

119. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Vito (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vito, o comunque denominato), con sede in 67015 Montereale.

120. Montereale, beneficio parrocchiale di S. Vittoria (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vittoria, o comunque denominato), con sede in 67015 S. Vittoria di Montereale.

121. Navelli, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano, o prebenda parrocchiale di S. Egidio, o comunque denominato), con sede in 67020 Navelli.

122. Navelli, beneficio parrocchiale di S. Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Salvatore, o comunque denominato), con sede in 67020 Civitaretenga.

123. Ocre, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo (noto anche quale cura di S. Giacomo, o cura di S. Maria, o comunque denominato), con sede in 67040 S. Felice d'Ocre.

124. Ocre, beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale abazia di S. Martino, o comunque denominato), con sede in 67040 S. Martino d'Ocre.

125. Ocre, beneficio parrocchiale di S. Panfilo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Panfilo, o cura di San Panfilo, o cura di Santo Spirito, o cura di S. Salvatore, o comunque denominato), con sede in 67040 S. Panfilo d'Ocre.

126. Ocre, beneficio parrocchiale di S. Pietro (noto anche quale cura di S. Pietro, o comunque denominato), con sede in 67040 Valle d'Ocre.

127. Pizzoli, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo, o cappellania del SS. Sacramento di Lorenzo di Pizzoli, o comunque denominato), con sede in 67017 Marruci di Pizzoli.

128. Pizzoli, beneficio parrocchiale di S. Maria ad Paradisum (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria al Paradiso, o comunque denominato), con sede in 67017 Pizzoli, presso Canonica.

129. Pizzoli, beneficio parrocchiale di S. Maria ad Tritticum (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria ad Tritticum, o comunque denominato), con sede in 67017 Pizzoli, presso Canonica.

130. Pizzoli, beneficio parrocchiale di S. Stefano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano di Pizzoli, o cappellania di S. Giacinto in Cavallari di Pizzoli, o Cappellania della Croce in Pizzoli, o cappella del Santissimo Rosario nella prebenda parrocchiale di S. Stefano in Pizzoli, o comunque denominato), con sede in 67017 Pizzoli.

131. Poggio Picenze, beneficio parrocchiale di S. Felice Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Felice, o comunque denominato), con sede in 67026 Poggio Picenze.

132. Prata d'Ansidonia, beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino, o comunque denominato), con sede in 67020 Tussio.

133. Prata d'Ansidonia, beneficio parrocchiale di S. Nicandro (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicandro, o comunque denominato), con sede in 67020 S. Nicandro di Prata d'Ansidonia.

134. Prata d'Ansidonia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Paolo in Prata d'Ansidonia, o comunque denominato), con sede in 67020 Prata d'Ansidonia.

135. Rocca di Cambio, beneficio parrocchiale di S. Lucia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia, o prebenda parrocchiale di S Maria Paganica in Rocca di Cambio, o comunque denominato), con sede in 67047 Rocca di Cambio.

136. Rocca di Mezzo, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo, o beneficio curato di S. Lorenzo Martire in Terranera, o comunque denominato), con sede in 67048 Terranera.

137. Rocca di Mezzo, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Assunta, o prebenda parrocchiale della Chiesa di S. Maria della Assunta, o comunque denominato), con sede in 67048 Fontavignone.

138. Rocca di Mezzo, beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve (noto anche quale beneficio della Madonna del Rosario in Rocca di Mezzo, o prebenda parrocchiale di S. Maria, o comunque denominato), con sede in 67048 Rocca di Mezzo.

139. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo, o arcipretura di S. Bartolomeo di Scoppito, o comunque denominato), con sede in 67019 S. Bartolomeo di Scoppito.

140. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo (noto anche quale arcipretura di S. Giacomo, o comunque denominato), con sede in 67019 Scoppito.

141. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, o arcipretura di S. Giovanni in Civitatomassa, o comunque denominato), con sede in 67019 Civitatomassa.

142. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Maria in Fontepianura (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Fontepianura, o rettoria di S. Maria, o comunque denominato), con sede in 67019 Fontepianura.

143. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Maria Lauretana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Lauretana, o comunque denominato), con sede in 67019 Collettara.

144. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale rettoria di S. Pietro in Rocca di Corno, o prebenda parrocchiale di S. Pietro, o comunque denominato), con sede in 67010 Sella di Corno.

145. Scoppito, beneficio parrocchiale di S. Tommaso Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale o arcipretura di S. Tommaso Apostolo, o comunque denominato), con sede in 67010 Vigliano.

146. S. Demetrio ne' Vestini, beneficio parrocchiale di S. Andrea (noto anche quale prepositura di S. Andrea, o canonicato di S. Michele di Stiffe, o coadiutoria curata del Rosario di Stiffe, o comunque denominato), con sede in 67028 Stiffe.

147. S. Demetrio ne' Vestini, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Annunziata in Cardabello, o comunque denominato), con sede in 67028 S. Demetrio Cardabello.

148. S. Demetrio ne' Vestini, beneficio parrocchiale di S. Demetrio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Demetrio, o prebenda parrocchiale della Madonna dei Raccomandati, o comunque denominato), con sede in 67028 S. Demetrio ne' Vestini.

149. S. Demetrio ne' Vestini, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Giovanni Battista, o coadiutoria curata di San Giovanni Battista, o cappella di S. Giovanni in S. Demetrio, o comunque denominato), con sede in 67028 S. Demetrio - S. Giovanni.

150. S. Eusanio Forconese, beneficio parrocchiale di S. Eusanio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni in S. Eusanio, o beneficio prepositurale di S. Carlo Borromeno, o comunque denominato), con sede in 67020 S. Eusanio Forconese.

151. S. Eusanio Forconese, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Casentino, o comunque denominato), con sede in 67020 Casentino.

152. S. Pio delle Camere, beneficio parrocchiale di S. Pietro Celestino (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Celestino, o cappella del S. Rosario, o della SS. Trinità, o comunque denominato), con sede in 67020 S. Pio delle Camere.

153. S. Pio delle Camere, beneficio parrocchiale dei Santi Stefano e Silvestro (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano, o protettorato di S. Giovanni di Castelnuovo, o cappella della Madonna, o cappella di S. Antonio, S. Paolo in Castelnuovo, o comunque denominato), con sede in 67020 Castelnuovo.

154. Tione degli Abruzzi, beneficio parrocchiale di S. Giusta e S. Giorgio (noto anche quale arcipretura di S. Giusta, o cura di S. Giusta, o parrocchia di S. Giusta, o comunque denominato), con sede in 67020 Goriano Valli.

155. Tione degli Abruzzi, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria, o prebenda parrocchiale di S. Lucia, o comunque denominato), con sede in 67020 Tione degli Abruzzi.

156. Tornimparte, beneficio parrocchiale di S. Maria a Barano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Barano in Colleperdonesco, o comunque denominato), con sede in 67040 Barano.

157. Tornimparte, beneficio parrocchiale di S. Nicola (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola di Tornimparte, o comunque denominato), con sede in 67040 S. Nicola di Tornimparte.

158. Tornimparte, beneficio parrocchiale di S. Panfilo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Panfilo in Villagrande, o comunque denominato), con sede in 67049 Villagrande.

159. Tornimparte, beneficio parrocchiale di S. Stefano (noto anche quale prebenda parrocchiale di Rocca S. Stefano, o comunque denominato), con sede in 67040 Rocca S. Stefano.

160. Tornimparte, beneficio parrocchiale di S. Tommaso (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Tommaso in Pié la Costa, o comunque denominato), con sede in 67049 Pié la Costa.

161. Tornimparte, beneficio parrocchiale di S. Vito (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vito in Tornimparte, o comunque denominato), con sede in 67049 S. Vito di Tornimparte.

162. Villa S. Angelo, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele, o canonicato di S. Michele in Villa S. Angelo, o comunque denominato), con sede in 67020 Villa S. Angelo.

163. Villa S. Angelo, beneficio parrocchiale di S. Agata (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele in Tussillo, o prebenda parrocchiale di S. Agata in Tussillo, o comunque denominato), con sede in 67020 Tussillo.

Roma, addì 24 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0817

DECRETO 24 gennaio 1987.

Estinzione di ventitre enti ecclesiastici della diocesi «Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava dei Tirreni».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 13 settembre 1986 con il quale il vescovo della diocesi «Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava dei Tirreni» elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati e comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo della diocesi «Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava dei Tirreni» richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi «Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava dei Tirreni» estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI SALERNO

1. Cava dei Tirreni, mensa abbaziale della anche «Abate pro-tempore» della diocesi della SS. Trinità di Cava, con sede in 84010 Badia di Cava.

2. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di Primicerio, con sede in 84010 Badia di Cava.

3. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico teologo, con sede in 84010 Badia di Cava.

4. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico penitenziere, con sede in 84010 Badia di Cava.

5. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

6. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

7. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

8. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

9. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

10. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

11. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

12. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

13. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico semplice, con sede in 84010 Badia di Cava.

14. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico mansionario, con sede in 84010 Badia di Cava.

15. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico mansionario, con sede in 84010 Badia di Cava.

16. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico mansionario, con sede in 84010 Badia di Cava.

17. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico mansionario, con sede in 84010 Badia di Cava.

18. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico mansionario, con sede in 84010 Badia di Cava.

19. Cava dei Tirreni, beneficio capitolare di canonico mansionario, con sede in 84010 Badia di Cava.

20. Cava dei Tirreni, beneficio parrocchiale di S. Alferio abate, noto anche quale prebenda di S. Alferio abate, in 84010 Corpo di Cava, via Morcaldi.

21. Cava dei Tirreni, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda di S. Maria Maggiore, in 84010 Corpo di Cava.

22. Cava dei Tirreni, beneficio parrocchiale di S. Cesario martire, noto anche quale prebenda di S. Cesario martire, in 84013 frazione S. Cesareo.

23. Vietri sul Mare, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in 84019 Dragonea.

Roma, addì 24 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0864

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 1986.

Modificazioni ed integrazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della legge sopra citata, nominata con decreto ministeriale 29 marzo 1985;

Sentito il Ministro delle partecipazioni statali;

Sentito il Ministro della sanità e ritenuto di dover tenere conto del suo avviso sull'opportunità di rivedere entro cinque anni, quanto col presente decreto viene stabilito circa l'impiego di microelementi in agricoltura;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1*B*, 1*C*, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni concernenti i microelementi — contenute nell'allegato — saranno riesaminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla luce delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Da tale data è concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione e di nove mesi per lo smaltimento delle giacenze.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

ALLEGATO 1*B*

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

1 *Premessa.*

1.1. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

Per tutti i concimi riportati in questo allegato, è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. I titoli minimi dichiarabili dei microelementi sono 0,05 per cento Boro (B), 0,1 per cento Manganese (Mn), 0,01 per cento Zinco (Zn), 0,01 per cento Rame (Cu), 0,005 per cento Molibdeno (Mo), 0,01 per cento Cobalto (Co), 0,2 per cento Ferro (Fe).

2.4. Concimi fosfatici fluidi

1. Acido fosforico. Il testo della colonna 4 è sostituito dal seguente:
28% P_2O_5
Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico.

5. Concimi organici e

6. Concimi organo-minerali

Nei prodotti elencati a tali punti ogni volta che figura la dizione: «Ossido di potassio, o K_2O totale solubile in acqua» questa viene sostituita da: «Ossido di potassio, o K_2O solubile in acqua dopo incenerimento».

5.1. Concimi organici azotati

11. Borlanda essiccata. Il testo delle colonne 4 e 6 è sostituito dal seguente:

Colonna 4	Colonna 6
3% N 6% K_2O 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua dopo incenerimento	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua dopo incenerimento Carbonio organico

Dopo il punto 5.1. Concimi organici azotati viene inserito il punto:

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi:

Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Borlanda fluida	Sospensione residua della distillazione di liquidi idroalcolici ottenuti per fermentazione di sostanze zuccherine	1,5% N 4% K_2O 10% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio *solubile in acqua* dopo incenerimento	—	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua dopo incenerimento Carbonio organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica

5.2. Concimi organici NP.

7. Pollina essiccata.

Il testo della colonna 2 è sostituito dal seguente:

«Escrementi di volatili domestici con o senza lettiera».

8. Miscela di concimi organici NP.

Il testo della colonna 2 è sostituito dal seguente:

«Miscela di vari tipi di concimi organici NP o NP + N».

6.1. Concimi organo-minerali azotati e

6.2. Concimi organo-minerali NP.

Il testo attuale dell'ultimo capoverso della colonna 11 è sostituito dal seguente:

«È autorizzato l'impiego della torba tra le matrici organiche, a condizione che conferisca un contenuto in carbonio organico solubile in soda o pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto della percentuale di azoto organico riscontrata».

ALLEGATO 1*C*

AMMENDANTI E CORRETTIVI

1. *Premessa.*

1.1. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

«Classificazione granulometrica. Per i correttivi calcico-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica».

Viene aggiunto inoltre il punto:

1.4. I correttivi a base di microelementi possono essere miscelati con altri correttivi e con ammendanti organici naturali.

2.1. Ammendanti organici naturali.

7. Torba acida: le colonne 4, 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti:

Colonna 4	Colonna 6	Colonnna 7
pH inferiore a 5 (H_2O) Sostanza organica sul secco: minimo 80%	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Carbonio organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità

8. Le colonne 2, 4, 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti:

Colonna 2	Colonna 4	Colonna 6	Colonna 7
Torba neutra	ph superiore a 5 (H_2O) Sostanza organica sul secco: minimo 40%	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Carbonio organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità

9. Ammendante torboso composto: le colonne 4, 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti:

Colonna 4	Colonna 6	Colonna 7
Sostanza organica sul tal quale: minimo 35%	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare: Indice di salinità Azoto totale

All'elenco degli ammendanti organici naturali si aggiungono inoltre i seguenti prodotti

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7
10	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti aventi un contenuto in sostanza organica estraibile non inferiore al 20% della sostanza organica totale	Sostanza organica sul secco minimo 40% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 60%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: torbe acide di sfagno ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca Carbonio organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
11	Leonardite	Materiale fossile, normalmente costituente lo strato superficiale dei giacimenti di lignite	Sostanza organica sul secco minimo 60% Sostanza organica estraibile sulla sostanza organica totale: minimo 60% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 60%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Carbonio organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
12	Estratti umici	Prodotti in sospensione o allo stato solido derivanti dall'estrazione di terreni, sostanze fossili, concimi e ammendamenti organici, ottenuti nei processi naturali di umificazione	Sostanza organica sul secco minimo 60% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica totale: minimo 60%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza degli estratti umici. Esempio estratti umici da torba, da leonardite, ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Sostanza organica totale Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica totale Azoto organico Rapporto C/N	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone) Per accertare la provenienza degli estratti umici è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7
13	Vermicompost da letame	Prodotto ottenuto esclusivamente da letame suino, ovino, bovino ed equino, o loro miscele, per *digestione da parte dei lombrichi* e successiva maturazione	Azoto organico sul secco minimo 1,5% Sostanza organica sul secco minimo 40% Sostanza organica estraibile sulla sostanza organica totale: minimo 6% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 10% Rapporto C/N: non superiore a 20 pH: non superiore a 8 Rame totale sul secco non superiore a 600 mg/Kg Zinco totale sul secco: non superiore a 2500 mg/Kg	È obbligatorio indicare l'origine del o dei letami impiegati in ordine decrescente di peso	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Azoto organico Azoto totale Carbonio organico di origine biologica Rapporto C/N Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile pH Cu totale non superiore a ... mg/Kg Zn totale non superiore a ... mg/Kg	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)

All'elenco riportato al punto 2 2, correttivi calcici e magnesiaci, si aggiungono i seguenti prodotti

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7
16	Sospensione di calcare	Prodotto ottenuto per sospensione di carbonato di calcio finemente suddiviso	20% CaO	—	CaO totale	—
17	Solfato di magnesio per uso agricolo	Prodotto a base di solfati di magnesio naturali come epsomite e kieserite	15% MgO solubile 30% SO_3 solubile	—	MgO solubile SO_3 solubile	—

All elenco riportato al punto 2 3, ammendanti e correttivi diversi, si aggiungono i seguenti prodotti

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7
3	Zolfo per uso agricolo	Prodotto contenente come componente principale zolfo elementare	50% S	—	S totale	—
4	Pirite per uso agricolo	Prodotto naturale polverulento costituito principalmente da solfuro di ferro	70% FeS_2	—	Fe totale SO_3 totale	È consentito dichiarare l'aggiunta di tiobatteri

2.4 Correttivi a base di microelementi

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7
1	Correttivo a base di boro	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra loro	2% B totale 1% B solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso	B totale B solubile in acqua	—
2	Correttivo a base di manganese	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra loro, in forma di sali o sequestrati	4% Mn totale 2% Mn solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Mn totale Mn solubile in acqua	—
3	Correttivo a base di zinco	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra loro, in forma di sali o sequestrati	3% Zn totale 2% Zn solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Zn totale Zn solubile in acqua	—
4	Correttivo a base di rame	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro, in forma di sali o sequestrati	3% Cu totale 1% Cu solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Cu totale Cu solubile in acqua	—
5	Correttivo a base di molibdeno	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra loro	10% Mo totale 5% Mo solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso	Mo totale Mo solubile in acqua	—
6	Correttivo a base di cobalto	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra loro, in forma di sali o sequestrati	2% Co totale 1% Co solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Co totale Co solubile in acqua	—
7	Correttivo a base di ferro	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica da soli o in miscela tra loro, in forma di sali o sequestrati	2% Fe totale 1% Fe solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Fe totale Fe solubile in acqua	—
8	Correttivo a base di microelementi	Prodotti ottenuti per miscela di due o più correttivi a base di microelementi, in forma di sali o sequestrati	15% quale somma di microelementi totali 3% quale somma di microelementi solubili in acqua 0,5% per ciascun microelemento in forma solubile in acqua	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Percentuale di microelementi presenti totali e solubili in acqua	—

2.5. Correttivi fluidi a base di microelementi:

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
1.	Correttivo liquido a base di boro	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro	1% B	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso	Boro	—
2.	Correttivo liquido a base di manganese	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro in forma ionica o sequestrati	1% Mn	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Manganese	—
3.	Correttivo liquido a base di zinco	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro in forma ionica o sequestrati	1% Zn	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Zinco	—
4.	Correttivo liquido a base di rame	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro in forma ionica o sequestrati	1% Cu	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Rame	—
5.	Correttivo liquido a base di molibdeno	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro	1% Mo	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso	Molibdeno	—
6.	Correttivo liquido a base di cobalto	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro, in forma ionica o sequestrati	1% Co	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Cobalto	—
7.	Correttivo liquido a base di ferro	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro, in forma ionica o sequestrati	1% Fe	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Ferro	—
8.	Correttivo liquido a base di microelementi	Prodotti di origine naturale o ottenuti per via chimica, da soli o in miscela tra di loro, in forma ionica o sequestrati	2% quale somma dei microelementi 0,2% per ciascun microelemento	È obbligatoria l'indicazione dei componenti in ordine decrescente di peso e l'indicazione dei sequestranti	Percentuale di microelementi presenti	—

ALLEGATO 2

NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1.2.6. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

Per i concimi contenenti i microelementi boro, zinco, rame, molibdeno e cobalto deve essere dichiarato sulla confezione il contenuto in grammi del o dei microelementi. Deve essere inoltre riportata la dose massima per ettaro e per anno secondo la seguente tabella:

Boro	1	Kg/ha/anno
Zinco	2	»
Rame	2,5	»
Molibdeno	0,1	»
Cobalto	0,5	»

L'attuale punto 1.2.6. diventa 1.2.7.

1.3.3.1. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti ed i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'Allegato 1 C. Nel caso di miscele di correttivi a base di microelementi con altri correttivi o ammendanti organici naturali devono essere dichiarati sulla confezione anche tutti i componenti in ordine decrescente di peso, il contenuto in grammi del o dei microelementi, nonché la dose massima per ettaro e per anno secondo la seguente tabella:

Boro	1	Kg/ha/anno
Zinco	2	
Rame	2,5	»
Molibdeno	0,1	»
Cobalto	0,5	»

1.3.4. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

Il peso netto o il peso lordo: in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara. Per la torba è invece richiesta l'indicazione del volume.

1.3.6. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

Per i correttivi a base di microelementi boro, zinco, rame, molibdeno e cobalto deve essere dichiarato sulla confezione il contenuto in grammi del o dei microelementi. Deve essere inoltre riportata la dose massima per ettaro e per anno secondo la seguente tabella:

Boro	1	Kg/ha/anno
Zinco	2	»
Rame	2,5	»
Molibdeno	0,1	»
Cobalto.	0,5	»

Sulle confezioni deve inoltre essere riportata l'avvertenza: «Da utilizzare solamente nei casi di effettiva, comprovata necessità», in caratteri tipografici della stessa evidenza di quelli impiegati per le altre indicazioni obbligatorie.

L'attuale punto 1.3.6. diventa 1.3.7.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

3.2.5. Il testo attuale è sostituito dal seguente:

Sull'«indice di attività» nella formurea e nei prodotti che la contengono, è ammessa una tolleranza uguale a ± 5 unità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A0773

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 1987.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco da fumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1986 che fissa le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1986 è stata quella di Lit. 75.000 per kilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Considerata altresì l'opportunità di modificare la progressione delle classificazioni dei prezzi di vendita dei tabacchi da fumo stabilita dalla tabella allegato *D* al decreto ministeriale 17 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle allegate tabelle *A* e *D*, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate *A* e *D* al decreto ministeriale 17 febbraio 1986, sono fissate, a decorrere dal 1° gennaio 1987, le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico, rispettivamente, delle sigarette e dei tabacchi da fumo, per kilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 148

TABELLA ALLEGATO *A*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
148	9.383	1.907	1.062	12.500
262	9.650	1.983	1.105	13.000
377	9.917	2.059	1.147	13.500
490	10.184	2.136	1.190	14.000
605	10.451	2.212	1.232	14.500
719	10.718	2.288	1.275	15.000
834	10.985	2.364	1.317	15.500
947	11.252	2.441	1.360	16.000
1.063	11.518	2.517	1.402	16.500
1.177	11.785	2.593	1.445	17.000
1.292	12.052	2.669	1.487	17.500
1.405	12.319	2.746	1.530	18.000
1.520	12.586	2.822	1.572	18.500
1.634	12.853	2.898	1.615	19.000
1.748	13.120	2.975	1.657	19.500
1.862	13.387	3.051	1.700	20.000
1.977	13.654	3.127	1.742	20.500
2.091	13.921	3.203	1.785	21.000
2.205	14.188	3.280	1.827	21.500
2.319	14.455	3.356	1.870	22.000
2.434	14.722	3.432	1.912	22.500
2.548	14.989	3.508	1.955	23.000
2.662	15.256	3.585	1.997	23.500
2.777	15.522	3.661	2.040	24.000
2.892	15.789	3.737	2.082	24.500
3.005	16.056	3.814	2.125	25.000
3.120	16.323	3.890	2.167	25.500
3.234	16.590	3.966	2.210	26.000
3.349	16.857	4.042	2.252	26.500
3.462	17.124	4.119	2.295	27.000
3.577	17.391	4.195	2.337	27.500
3.691	17.658	4.271	2.380	28.000
3.806	17.925	4.347	2.422	28.500
3.919	18.192	4.424	2.465	29.000
4.034	18.459	4.500	2.507	29.500
4.148	18.726	4.576	2.550	30.000
4.720	20.060	4.958	2.762	32.500
5.291	21.395	5.339	2.975	35.000
5.863	22.730	5.720	3.187	37.500
6.434	24.064	6.102	3.400	40.000
7.006	25.399	6.483	3.612	42.500
7.577	26.734	6.864	3.825	45.000
8.149	28.068	7.246	4.037	47.500
8.720	29.403	7.627	4.250	50.000
9.292	30.738	8.008	4.462	52.500
9.862	32.073	8.390	4.675	55.000
10.435	33.407	8.771	4.887	57.500
11.005	34.742	9.153	5.100	60.000
11.577	36.077	9.534	5.312	62.500
12.149	37.411	9.915	5.525	65.000
12.720	38.746	10.297	5.737	67.500
13.291	40.081	10.678	5.950	70.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
13.864	41.415	11.059	6.162	72.500
14.434	42.750	11.441	6.375	75.000
15.006	44.085	11.822	6.587	77.500
15.578	45.419	12.203	6.800	80.000
16.149	46.754	12.585	7.012	82.500
16.720	48.089	12.966	7.225	85.000
17.293	49.423	13.347	7.437	87.500
17.863	50.758	13.729	7.650	90.000
18.435	52.093	14.110	7.862	92.500
19.006	53.427	14.492	8.075	95.000
19.578	54.762	14.873	8.287	97.500
20.149	56.097	15.254	8.500	100.000
20.720	57.432	15.636	8.712	102.500
21.292	58.766	16.017	8.925	105.000
21.864	60.101	16.398	9.137	107.500
22.434	61.436	16.780	9.350	110.000
23.007	62.770	17.161	9.562	112.500
23.578	64.105	17.542	9.775	115.000
24.149	65.440	17.924	9.987	117.500
24.721	66.774	18.305	10.200	120.000
25.293	68.109	18.686	10.412	122.500
25.863	69.444	19.068	10.625	125.000
26.436	70.778	19.449	10.837	127.500
27.006	72.113	19.831	11.050	130.000
27.578	73.448	20.212	11.262	132.500
28.150	74.782	20.593	11.475	135.000
28.721	76.117	20.975	11.687	137.500
29.292	77.452	21.356	11.900	140.000
29.865	78.786	21.737	12.112	142.500
30.435	80.121	22.119	12.325	145.000
31.007	81.456	22.500	12.537	147.500
31.579	82.790	22.881	12.750	150.000
32.150	84.125	23.263	12.962	152.500
32.721	85.460	23.644	13.175	155.000
33.293	86.795	24.025	13.387	157.500
33.864	88.129	24.407	13.600	160.000
34.436	89.464	24.788	13.812	162.500
35.007	90.799	25.169	14.025	165.000
35.579	92.133	25.551	14.237	167.500
36.150	93.468	25.932	14.450	170.000
36.721	94.803	26.314	14.662	172.500
37.293	96.137	26.695	14.875	175.000
37.865	97.472	27.076	15.087	177.500
38.435	98.807	27.458	15.300	180.000
39.008	100.141	27.839	15.512	182.500
39.579	101.476	28.220	15.725	185.000
40.150	102.811	28.602	15.937	187.500
40.722	104.145	28.983	16.150	190.000
41.294	105.480	29.364	16.362	192.500
41.864	106.815	29.746	16.575	195.000
42.437	108.149	30.127	16.787	197.500
43.008	109.484	30.508	17.000	200.000
44.151	112.153	31.271	17.425	205.000
45.293	114.823	32.034	17.850	210.000
46.436	117.492	32.797	18.275	215.000
47.579	120.162	33.559	18.700	220.000
48.722	122.831	34.322	19.125	225.000
49.865	125.500	35.085	19.550	230.000
51.008	128.170	35.847	19.975	235.000
52.151	130.839	36.610	20.400	240.000
53.294	133.508	37.373	20.825	245.000
54.436	136.178	38.136	21.250	250.000
55.580	138.847	38.898	21.675	255.000
56.723	141.516	39.661	22.100	260.000
57.865	144.186	40.424	22.525	265.000
59.009	146.855	41.186	22.950	270.000
60.151	149.525	41.949	23.375	275.000
61.294	152.194	42.712	23.800	280.000
62.437	154.863	43.475	24.225	285.000
63.580	157.533	44.237	24.650	290.000
64.723	160.202	45.000	25.075	295.000
65.866	162.871	45.763	25.500	300.000
68.152	168.210	47.288	26.350	310.000
70.437	173.549	48.814	27.200	320.000
72.723	178.888	50.339	28.050	330.000
75.010	184.226	51.864	28.900	340.000
77.295	189.565	53.390	29.750	350.000
79.581	194.904	54.915	30.600	360.000
81.867	200.242	56.441	31.450	370.000
84.153	205.581	57.966	32.300	380.000
86.438	210.920	59.492	33.150	390.000
88.724	216.259	61.017	34.000	400.000
91.011	221.597	62.542	34.850	410.000
93.296	226.936	64.068	35.700	420.000
95.582	232.275	65.593	36.550	430.000
97.867	237.614	67.119	37.400	440.000
100.154	242.952	68.644	38.250	450.000
102.440	248.291	70.169	39.100	460.000
104.725	253.630	71.695	39.950	470.000
107.011	258.969	73.220	40.800	480.000
109.297	264.307	74.746	41.650	490.000
111.583	269.646	76.271	42.500	500.000

TABELLA ALLEGATO *D*

TABACCO DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.098	22.400	6.102	3.400	40.000
8.200	22.680	6.178	3.442	40.500
8.301	22.960	6.254	3.485	41.000
8.402	23.240	6.331	3.527	41.500
8.503	23.520	6.407	3.570	42.000
8.605	23.800	6.483	3.612	42.500
8.706	24.080	6.559	3.655	43.000
8.807	24.360	6.636	3.697	43.500
8.908	24.640	6.712	3.740	44.000
9.010	24.920	6.788	3.782	44.500
9.111	25.200	6.864	3.825	45.000
9.212	25.480	6.941	3.867	45.500
9.313	25.760	7.017	3.910	46.000
9.415	26.040	7.093	3.952	46.500
9.516	26.320	7.169	3.995	47.000
9.617	26.600	7.246	4.037	47.500
9.718	26.880	7.322	4.080	48.000
9.820	27.160	7.398	4.122	48.500
9.920	27.440	7.475	4.165	49.000
10.022	27.720	7.551	4.207	49.500
10.123	28.000	7.627	4.250	50.000
10.225	28.280	7.703	4.292	50.500
10.325	28.560	7.780	4.335	51.000
10.427	28.840	7.856	4.377	51.500
10.528	29.120	7.932	4.420	52.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
10.630	29.400	8.008	4.462	52.500
10.730	29.680	8.085	4.505	53.000
10.832	29.960	8.161	4.547	53.500
10.933	30.240	8.237	4.590	54.000
11.034	30.520	8.314	4.632	54.500
11.135	30.800	8.390	4.675	55.000
11.237	31.080	8.466	4.717	55.500
11.338	31.360	8.542	4.760	56.000
11.439	31.640	8.619	4.802	56.500
11.540	31.920	8.695	4.845	57.000
11.642	32.200	8.771	4.887	57.500
11.743	32.480	8.847	4.930	58.000
11.844	32.760	8.924	4.972	58.500
11.945	33.040	9.000	5.015	59.000
12.047	33.320	9.076	5.057	59.500
12.147	33.600	9.153	5.100	60.000
12.249	33.880	9.229	5.142	60.500
12.350	34.160	9.305	5.185	61.000
12.452	34.440	9.381	5.227	61.500
12.552	34.720	9.458	5.270	62.000
12.654	35.000	9.534	5.312	62.500
12.755	35.280	9.610	5.355	63.000
12.857	35.560	9.686	5.397	63.500
12.957	35.840	9.763	5.440	64.000
13.059	36.120	9.839	5.482	64.500
13.160	36.400	9.915	5.525	65.000
13.261	36.680	9.992	5.567	65.500
13.362	36.960	10.068	5.610	66.000
13.464	37.240	10.144	5.652	66.500
13.565	37.520	10.220	5.695	67.000
13.666	37.800	10.297	5.737	67.500
13.767	38.080	10.373	5.780	68.000
13.869	38.360	10.449	5.822	68.500
13.970	38.640	10.525	5.865	69.000
14.071	38.920	10.602	5.907	69.500
14.172	39.200	10.678	5.950	70.000
14.274	39.480	10.754	5.992	70.500
14.374	39.760	10.831	6.035	71.000
14.476	40.040	10.907	6.077	71.500
14.577	40.320	10.983	6.120	72.000
14.679	40.600	11.059	6.162	72.500
14.779	40.880	11.136	6.205	73.000
14.881	41.160	11.212	6.247	73.500
14.982	41.440	11.288	6.290	74.000
15.084	41.720	11.364	6.332	74.500
15.184	42.000	11.441	6.375	75.000
15.286	42.280	11.517	6.417	75.500
15.387	42.560	11.593	6.460	76.000
15.489	42.840	11.669	6.502	76.500
15.589	43.120	11.746	6.545	77.000
15.691	43.400	11.822	6.587	77.500
15.792	43.680	11.898	6.630	78.000
15.893	43.960	11.975	6.672	78.500
15.994	44.240	12.051	6.715	79.000
16.096	44.520	12.127	6.757	79.500
16.197	44.800	12.203	6.800	80.000
16.298	45.080	12.280	6.842	80.500
16.399	45.360	12.356	6.885	81.000
16.501	45.640	12.432	6.927	81.500
16.602	45.920	12.508	6.970	82.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
16.703	46.200	12.585	7.012	82.500
16.804	46.480	12.661	7.055	83.000
16.906	46.760	12.737	7.097	83.500
17.006	47.040	12.814	7.140	84.000
17.108	47.320	12.890	7.182	84.500
17.209	47.600	12.966	7.225	85.000
17.311	47.880	13.042	7.267	85.500
17.411	48.160	13.119	7.310	86.000
17.513	48.440	13.195	7.352	86.500
17.614	48.720	13.271	7.395	87.000
17.716	49.000	13.347	7.437	87.500
17.816	49.280	13.424	7.480	88.000
17.918	49.560	13.500	7.522	88.500
18.019	49.840	13.576	7.565	89.000
18.120	50.120	13.653	7.607	89.500
18.221	50.400	13.729	7.650	90.000
18.323	50.680	13.805	7.692	90.500
18.424	50.960	13.881	7.735	91.000
18.525	51.240	13.958	7.777	91.500
18.626	51.520	14.034	7.820	92.000
18.728	51.800	14.110	7.862	92.500
18.829	52.080	14.186	7.905	93.000
18.930	52.360	14.263	7.947	93.500
19.031	52.640	14.339	7.990	94.000
19.133	52.920	14.415	8.032	94.500
19.233	53.200	14.492	8.075	95.000
19.335	53.480	14.568	8.117	95.500
19.436	53.760	14.644	8.160	96.000
19.538	54.040	14.720	8.202	96.500
19.638	54.320	14.797	8.245	97.000
19.740	54.600	14.873	8.287	97.500
19.841	54.880	14.949	8.330	98.000
19.943	55.160	15.025	8.372	98.500
20.043	55.440	15.102	8.415	99.000
20.145	55.720	15.178	8.457	99.500
20.246	56.000	15.254	8.500	100.000
20.347	56.280	15.331	8.542	100.500
20.448	56.560	15.407	8.585	101.000
20.550	56.840	15.483	8.627	101.500
20.651	57.120	15.559	8.670	102.000
20.752	57.400	15.636	8.712	102.500
20.853	57.680	15.712	8.755	103.000
20.955	57.960	15.788	8.797	103.500
21.056	58.240	15.864	8.840	104.000
21.157	58.520	15.941	8.882	104.500
21.258	58.800	16.017	8.925	105.000
21.360	59.080	16.093	8.967	105.500
21.461	59.360	16.169	9.010	106.000
21.562	59.640	16.246	9.052	106.500
21.663	59.920	16.322	9.095	107.000
21.765	60.200	16.398	9.137	107.500
21.865	60.480	16.475	9.180	108.000
21.967	60.760	16.551	9.222	108.500
22.068	61.040	16.627	9.265	109.000
22.170	61.320	16.703	9.307	109.500
22.270	61.600	16.780	9.350	110.000
22.372	61.880	16.856	9.392	110.500
22.473	62.160	16.932	9.435	111.000
22.575	62.440	17.008	9.477	111.500
22.675	62.720	17.085	9.520	112.000
22.777	63.000	17.161	9.562	112.500
22.878	63.280	17.237	9.605	113.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
22.979	63.560	17.314	9.647	113.500
23.080	63.840	17.390	9.690	114.000
23.182	64.120	17.466	9.732	114.500
23.283	64.400	17.542	9.775	115.000
23.384	64.680	17.619	9.817	115.500
23.485	64.960	17.695	9.860	116.000
23.587	65.240	17.771	9.902	116.500
23.688	65.520	17.847	9.945	117.000
23.789	65.800	17.924	9.987	117.500
23.890	66.080	18.000	10.030	118.000
23.992	66.360	18.076	10.072	118.500
24.092	66.640	18.153	10.115	119.000
24.194	66.920	18.229	10.157	119.500
24.295	67.200	18.305	10.200	120.000
24.397	67.480	18.381	10.242	120.500
24.497	67.760	18.458	10.285	121.000
24.599	68.040	18.534	10.327	121.500
24.700	68.320	18.610	10.370	122.000
24.802	68.600	18.686	10.412	122.500
24.902	68.880	18.763	10.455	123.000
25.004	69.160	18.839	10.497	123.500
25.105	69.440	18.915	10.540	124.000
25.206	69.720	18.992	10.582	124.500
25.307	70.000	19.068	10.625	125.000
25.409	70.280	19.144	10.667	125.500
25.510	70.560	19.220	10.710	126.000
25.611	70.840	19.297	10.752	126.500
25.712	71.120	19.373	10.795	127.000
25.814	71.400	19.449	10.837	127.500
25.915	71.680	19.525	10.880	128.000
26.016	71.960	19.602	10.922	128.500
26.117	72.240	19.678	10.965	129.000
26.219	72.520	19.754	11.007	129.500
26.319	72.800	19.831	11.050	130.000
26.421	73.080	19.907	11.092	130.500
26.522	73.360	19.983	11.135	131.000
26.624	73.640	20.059	11.177	131.500
26.724	73.920	20.136	11.220	132.000
26.826	74.200	20.212	11.262	132.500
26.927	74.480	20.288	11.305	133.000
27.029	74.760	20.364	11.347	133.500
27.129	75.040	20.441	11.390	134.000
27.231	75.320	20.517	11.432	134.500
27.332	75.600	20.593	11.475	135.000
27.434	75.880	20.669	11.517	135.500
27.534	76.160	20.746	11.560	136.000
27.636	76.440	20.822	11.602	136.500
27.737	76.720	20.898	11.645	137.000
27.838	77.000	20.975	11.687	137.500
27.939	77.280	21.051	11.730	138.000
28.041	77.560	21.127	11.772	138.500
28.142	77.840	21.203	11.815	139.000
28.243	78.120	21.280	11.857	139.500
28.344	78.400	21.356	11.900	140.000
28.446	78.680	21.432	11.942	140.500
28.547	78.960	21.508	11.985	141.000
28.648	79.240	21.585	12.027	141.500
28.749	79.520	21.661	12.070	142.000
28.851	79.800	21.737	12.112	142.500
28.951	80.080	21.814	12.155	143.000
29.053	80.360	21.890	12.197	143.500
29.154	80.640	21.966	12.240	144.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
29.256	80.920	22.042	12.282	144.500
29.356	81.200	22.119	12.325	145.000
29.458	81.480	22.195	12.367	145.500
29.559	81.760	22.271	12.410	146.000
29.661	82.040	22.347	12.452	146.500
29.761	82.320	22.424	12.495	147.000
29.863	82.600	22.500	12.537	147.500
29.964	82.880	22.576	12.580	148.000
30.065	83.160	22.653	12.622	148.500
30.166	83.440	22.729	12.665	149.000
30.268	83.720	22.805	12.707	149.500
30.369	84.000	22.881	12.750	150.000
30.470	84.280	22.958	12.792	150.500
30.571	84.560	23.034	12.835	151.000
30.673	84.840	23.110	12.877	151.500
30.774	85.120	23.186	12.920	152.000
30.875	85.400	23.263	12.962	152.500
30.976	85.680	23.339	13.005	153.000
31.078	85.960	23.415	13.047	153.500
31.178	86.240	23.492	13.090	154.000
31.280	86.520	23.568	13.132	154.500
31.381	86.800	23.644	13.175	155.000
31.483	87.080	23.720	13.217	155.500
31.583	87.360	23.797	13.260	156.000
31.685	87.640	23.873	13.302	156.500
31.786	87.920	23.949	13.345	157.000
31.888	88.200	24.025	13.387	157.500
31.988	88.480	24.102	13.430	158.000
32.090	88.760	24.178	13.472	158.500
32.191	89.040	24.254	13.515	159.000
32.292	89.320	24.331	13.557	159.500
32.393	89.600	24.407	13.600	160.000
32.495	89.880	24.483	13.642	160.500
32.596	90.160	24.559	13.685	161.000
32.697	90.440	24.636	13.727	161.500
32.798	90.720	24.712	13.770	162.000
32.900	91.000	24.788	13.812	162.500
33.001	91.280	24.864	13.855	163.000
33.102	91.560	24.941	13.897	163.500
33.203	91.840	25.017	13.940	164.000
33.305	92.120	25.093	13.982	164.500
33.406	92.400	25.169	14.025	165.000
33.507	92.680	25.246	14.067	165.500
33.608	92.960	25.322	14.110	166.000
33.710	93.240	25.398	14.152	166.500
33.810	93.520	25.475	14.195	167.000
33.912	93.800	25.551	14.237	167.500
34.013	94.080	25.627	14.280	168.000
34.115	94.360	25.703	14.322	168.500
34.215	94.640	25.780	14.365	169.000
34.317	94.920	25.856	14.407	169.500
34.418	95.200	25.932	14.450	170.000
34.520	95.480	26.008	14.492	170.500
34.620	95.760	26.085	14.535	171.000
34.722	96.040	26.161	14.577	171.500
34.823	96.320	26.237	14.620	172.000
34.924	96.600	26.314	14.662	172.500
35.025	96.880	26.390	14.705	173.000
35.127	97.160	26.466	14.747	173.500
35.228	97.440	26.542	14.790	174.000
35.329	97.720	26.619	14.832	174.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35.430	98.000	26.695	14.875	175.000
35.532	98.280	26.771	14.917	175.500
35.633	98.560	26.847	14.960	176.000
35.734	98.840	26.924	15.002	176.500
35.835	99.120	27.000	15.045	177.000
35.937	99.400	27.076	15.087	177.500
36.037	99.680	27.153	15.130	178.000
36.139	99.960	27.229	15.172	178.500
36.240	100.240	27.305	15.215	179.000
36.342	100.520	27.381	15.257	179.500
36.442	100.800	27.458	15.300	180.000
36.544	101.080	27.534	15.342	180.500
36.645	101.360	27.610	15.385	181.000
36.747	101.640	27.686	15.427	101.500
36.847	101.920	27.763	15.470	182.000
36.949	102.200	27.839	15.512	182.500
37.050	102.480	27.915	15.555	183.000
37.151	102.760	27.992	15.597	183.500
37.252	103.040	28.068	15.640	184.000
37.354	103.320	28.144	15.682	184.500
37.455	103.600	28.220	15.725	185.000
37.556	103.880	28.297	15.767	185.500
37.657	104.160	28.373	15.810	186.000
37.759	104.440	28.449	15.852	186.500
37.860	104.720	28.525	15.895	187.000
37.961	105.000	28.602	15.937	187.500
38.062	105.280	28.678	15.980	188.000
38.164	105.560	28.754	16.022	188.500
38.264	105.840	28.831	16.065	189.000
38.366	106.120	28.907	16.107	189.500
38.467	106.400	28.983	16.150	190.000
38.569	106.680	29.059	16.192	190.500
38.669	106.960	29.136	16.235	191.000
38.771	107.240	29.212	16.277	191.500
38.872	107.520	29.288	16.320	192.000
38.974	107.800	29.364	16.362	192.500
39.074	108.080	29.441	16.405	193.000
39.176	108.360	29.517	16.447	193.500
39.277	108.640	29.593	16.490	194.000
39.379	108.920	29.669	16.532	194.500
39.479	109.200	29.746	16.575	195.000
39.581	109.480	29.822	16.617	195.500
39.682	109.760	29.898	16.660	196.000
39.783	110.040	29.975	16.702	196.500
39.884	110.320	30.051	16.745	197.000
39.986	110.600	30.127	16.787	197.500
40.087	110.880	30.203	16.830	198.000
40.188	111.160	30.280	16.872	198.500
40.289	111.440	30.356	16.915	199.000
40.391	111.720	30.432	16.957	199.500
40.492	112.000	30.508	17.000	200.000
40.593	112.280	30.585	17.042	200.500
40.694	112.560	30.661	17.085	201.000
40.796	112.840	30.737	17.127	201.500
40.896	113.120	30.814	17.170	202.000
40.998	113.400	30.890	17.212	202.500
41.099	113.680	30.966	17.255	203.000
41.201	113.960	31.042	17.297	203.500
41.301	114.240	31.119	17.340	204.000
41.403	114.520	31.195	17.382	204.500
41.504	114.800	31.271	17.425	205.000
41.606	115.080	31.347	17.467	205.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
41.706	115.360	31.424	17.510	206.000
41.808	115.640	31.500	17.552	206.500
41.909	115.920	31.576	17.595	207.000
42.010	116.200	31.653	17.637	207.500
42.111	116.480	31.729	17.680	208.000
42.213	116.760	31.805	17.722	208.500
42.314	117.040	31.881	17.765	209.000
42.415	117.320	31.958	17.807	209.500
42.516	117.600	32.034	17.850	210.000
42.618	117.880	32.110	17.892	210.500
42.719	118.160	32.186	17.935	211.000
42.820	118.440	32.263	17.977	211.500
42.921	118.720	32.339	18.020	212.000
43.023	119.000	32.415	18.062	212.500
43.123	119.280	32.492	18.105	213.000
43.225	119.560	32.568	18.147	213.500
43.326	119.840	32.644	18.190	214.000
43.428	120.120	32.720	18.232	214.500
43.528	120.400	32.797	18.275	215.000
43.630	120.680	32.873	18.317	215.500
43.731	120.960	32.949	18.360	216.000
43.833	121.240	33.025	18.402	216.500
43.933	121.520	33.102	18.445	217.000
44.035	121.800	33.178	18.487	217.500
44.136	122.080	33.254	18.530	218.000
44.237	122.360	33.331	18.572	218.500
44.338	122.640	33.407	18.615	219.000
44.440	122.920	33.483	18.657	219.500
44.541	123.200	33.559	18.700	220.000
44.642	123.480	33.636	18.742	220.500
44.743	123.760	33.712	18.785	221.000
44.845	124.040	33.788	18.827	221.500
44.946	124.320	33.864	18.870	222.000
45.047	124.600	33.941	18.912	222.500
45.148	124.880	34.017	18.955	223.000
45.250	125.160	34.093	18.997	223.500
45.351	125.440	34.169	19.040	224.000
45.452	125.720	34.246	19.082	224.500
45.553	126.000	34.322	19.125	225.000
45.655	126.280	34.398	19.167	225.500
45.755	126.560	34.475	19.210	226.000
45.857	126.840	34.551	19.252	226.500
45.958	127.120	34.627	19.295	227.000
46.060	127.400	34.703	19.337	227.500
46.160	127.680	34.780	19.380	228.000
46.262	127.960	34.856	19.422	228.500
46.363	128.240	34.932	19.465	229.000
46.465	128.520	35.008	19.507	229.500
46.565	128.800	35.085	19.550	230.000
46.667	129.080	35.161	19.592	230.500
46.768	129.360	35.237	19.635	231.000
46.869	129.640	35.314	19.677	231.500
46.970	129.920	35.390	19.720	232.000
47.072	130.200	35.466	19.762	232.500
47.173	130.480	35.542	19.805	233.000
47.274	130.760	35.619	19.847	233.500
47.375	131.040	35.695	19.890	234.000
47.477	131.320	35.771	19.932	234.500
47.578	131.600	35.847	19.975	235.000
47.679	131.880	35.924	20.017	235.500
47.780	132.160	36.000	20.060	236.000
47.882	132.440	36.076	20.102	236.500
47.982	132.720	36.153	20.145	237.000
48.084	133.000	36.229	20.187	237.500
48.185	133.280	36.305	20.230	238.000
48.287	133.560	36.381	20.272	238.500
48.387	133.840	36.458	20.315	239.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per kilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per kilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
48.849	134.120	36.534	20.357	239.500
48.590	134.400	36.610	20.400	240.000
48.692	134.680	36.686	20.442	240.500
48.792	134.960	36.763	20.485	241.000
48.894	135.240	36.839	20.527	241.500
48.995	135.520	36.915	20.570	242.000
49.096	135.800	36.992	20.612	242.500
49.197	136.080	37.068	20.655	243.000
49.299	136.360	37.144	20.697	243.500
49.400	136.640	37.220	20.740	244.000
49.501	136.920	37.297	20.782	244.500
49.602	137.200	37.373	20.825	245.000
49.704	137.480	37.449	20.867	245.500
49.805	137.760	37.525	20.910	246.000
49.906	138.040	37.602	20.952	246.500
50.007	138.320	37.678	20.995	247.000
50.109	138.600	37.754	21.037	247.500
50.209	138.880	37.831	21.080	248.000
50.311	139.160	37.907	21.122	248.500
50.412	139.440	37.983	21.165	249.000
50.514	139.720	38.059	21.207	249.500
50.614	140.000	38.136	21.250	250.000
50.716	140.280	38.212	21.292	250.500
50.817	140.560	38.288	21.335	251.000
50.919	140.840	38.364	21.377	251.500
51.019	141.120	38.441	21.420	252.000
51.121	141.400	38.517	21.462	252.500
51.222	141.680	38.593	21.505	253.000
51.324	141.960	38.669	21.547	253.500
51.424	142.240	38.746	21.590	254.000
51.526	142.520	38.822	21.632	254.500
51.627	142.800	38.898	21.675	255.000
51.728	143.080	38.975	21.717	255.500
51.829	143.360	39.051	21.760	256.000
51.931	143.640	39.127	21.802	256.500
52.032	143.920	39.203	21.845	257.000
52.133	144.200	39.280	21.887	257.500
52.234	144.480	39.356	21.930	258.000
52.336	144.760	39.432	21.972	258.500
52.437	145.040	39.508	22.015	259.000
52.538	145.320	39.585	22.057	259.500
52.639	145.600	39.661	22.100	260.000
52.741	145.880	39.737	22.142	260.500
52.841	146.160	39.814	22.185	261.000
52.943	146.440	39.890	22.227	261.500
53.044	146.720	39.966	22.270	262.000
53.146	147.000	40.042	22.312	262.500
53.246	147.280	40.119	22.355	263.000
53.348	147.560	40.195	22.397	263.500
53.449	147.840	40.271	22.440	264.000
53.551	148.120	40.347	22.482	264.500
53.651	148.400	40.424	22.525	265.000
53.753	148.680	40.500	22.567	265.500
53.854	148.960	40.576	22.610	266.000
53.955	149.240	40.653	22.652	266.500
54.056	149.520	40.729	22.695	267.000
54.158	149.800	40.805	22.737	267.500
54.259	150.080	40.881	22.780	268.000
54.360	150.360	40.958	22.822	268.500
54.461	150.640	41.034	22.865	269.000
54.563	150.920	41.110	22.907	269.500
54.664	151.200	41.186	22.950	270.000
54.765	151.480	41.263	22.992	270.500
54.866	151.760	41.339	23.035	271.000
54.968	152.040	41.415	23.077	271.500
55.068	152.320	41.492	23.120	272.000
55.170	152.600	41.568	23.162	272.500
55.271	152.880	41.644	23.205	273.000
55.373	153.160	41.720	23.247	273.500
55.473	153.440	41.797	23.290	274.000
55.575	153.720	41.873	23.332	274.500
55.676	154.000	41.949	23.375	275.000
55.778	154.280	42.025	23.417	275.500
55.878	154.560	42.102	23.460	276.000
55.980	154.840	42.178	23.502	276.500
56.081	155.120	42.254	23.545	277.000
56.182	155.400	42.331	23.587	277.500
56.283	155.680	42.407	23.630	278.000
56.385	155.960	42.483	23.672	278.500
56.486	156.240	42.559	23.715	279.000
56.587	156.520	42.636	23.757	279.500
56.688	156.800	42.712	23.800	280.000
56.790	157.080	42.788	23.842	280.500
56.891	157.360	42.864	23.885	281.000
56.992	157.640	42.941	23.927	281.500
57.093	157.920	43.017	23.970	282.000
57.195	158.200	43.093	24.012	282.500
57.296	158.480	43.169	24.055	283.000
57.397	158.760	43.246	24.097	283.500
57.498	159.040	43.322	24.140	284.000
57.600	159.320	43.398	24.182	284.500
57.700	159.600	43.475	24.225	285.000
57.802	159.880	43.551	24.267	285.500
57.903	160.160	43.627	24.310	286.000
58.005	160.440	43.703	24.352	286.500
58.105	160.720	43.780	24.395	287.000
58.207	161.000	43.856	24.437	287.500
58.308	161.280	43.932	24.480	288.000
58.410	161.560	44.008	24.522	288.500
58.510	161.840	44.085	24.565	289.000
58.612	162.120	44.161	24.607	289.500
58.713	162.400	44.237	24.650	290.000
58.814	162.680	44.314	24.692	290.500
58.915	162.960	44.390	24.735	291.000
59.017	163.240	44.466	24.777	291.500
59.118	163.520	44.542	24.820	292.000
59.219	163.800	44.619	24.862	292.500
59.320	164.080	44.695	24.905	293.000
59.422	164.360	44.771	24.947	293.500
59.523	164.640	44.847	24.990	294.000
59.624	164.920	44.924	25.032	294.500
59.725	165.200	45.000	25.075	295.000
59.827	165.480	45.076	25.117	295.500
59.927	165.760	45.153	25.160	296.000
60.029	166.040	45.229	25.202	296.500
60.130	166.320	45.305	25.245	297.000
60.232	166.600	45.381	25.287	297.500
60.332	166.880	45.458	25.330	298.000
60.434	167.160	45.534	25.372	298.500
60.535	167.440	45.610	25.415	299.000
60.637	167.720	45.686	25.457	299.500
60.737	168.000	45.763	25.500	300.000

87A0867

DECRETO 4 febbraio 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari, è accertato come segue:

In data 9 dicembre 1986:

regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Pisa;
ufficio del registro di Pisa.

In data 27 dicembre 1986:

regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A0946

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 13 febbraio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 agosto 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 143

87A0947

DECRETO 4 febbraio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 13 febbraio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 febbraio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 144

87A0948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia, Belgio, Canada, Paesi Bassi e URSS sul mantenimento della riservatezza dei dati concernenti le aree dei fondi marini, firmato a Mosca il 5 dicembre 1986.

In conformità all'art. 5 l'accordo tra Italia Belgio, Canada, Paesi Bassi e URSS sul mantenimento della riservatezza dei dati concernenti le aree dei fondi marini è entrato in vigore il 5 dicembre 1986, data della sottoscrizione.

Il testo dell'accordo suddetto, non soggetto a legge di ratifica, sarà pubblicato sul supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1987.

87A0659

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Salerno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Salerno n. 241 dell'8 ottobre 1986, l'Università degli studi di Salerno è stata autorizzata ad accettare dall'istituto «Guido Donegani» di Novara la donazione di una somma di L. 12.000.000, da destinare all'attività del dipartimento di fisica della predetta Università.

87A0635

Autorizzazione alla scuola media «S. da Volterra» di Volterra ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa prot. n. 900 del 22 aprile 1980, la scuola media statale «S. da Volterra» di Volterra è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Volterra la donazione di:

1) organo elettrico Wilson Prestige;
2) impianto stereo completo;
3) impianto TV a circuito chiuso LDH 8310/10 Ministudio Philips;
4) video registratori Philips n. 1412/00,

per un valore complessivo di L. 17.790.000.

87A0777

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 agosto 1986 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, si rende noto che l'11 febbraio 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° settembre 1990.

87A0823

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessioni di dilazioni nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali

Con decreto ministeriale n. 14/5554 del 9 dicembre 1986 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cuccaro Vetere è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1987, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.525.605 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 20.883.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Cortazzo Franco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5553 del 9 dicembre 1986 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Centola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1987, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 122.162.750 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 132.354.000 iscritto a ruolo a nome della sig.ra Esposito Margherita.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5621 del 9 dicembre 1986 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Anoia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1987, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.081.179 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 35.189.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Siclari Aurelio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A0781

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 3 febbraio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	208
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	630
Gasolio agricoltura	»	304
Petrolio agricoltura	»	293
Gasolio pesca e piccola marina	»	279
Petrolio pesca e piccola marina	»	269

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	571	574	577	580	583
Petrolio (*)	»	614	617	620	623	626
Olio comb.le fluido	L./kg	350	353	356	359	362

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabri, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A1032

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma della legge 26 settembre 1981, n. 537

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 18 dicembre 1986, ha approvato l'istanza per la riduzione del tasso di interesse nella misura del 50% sui debiti dovuti ad enti di previdenza della I.S.F. S.p.a. di Trezzano sul Naviglio (Milano).

87A0875

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione delle annualità 1986 per limiti d'impegno in materia di finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. (Deliberazione 17 dicembre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, contenente disposizioni in applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, recante norme per l'attuazione della direttiva CEE n. 268/75;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, contenente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Visto l'art. 19 della legge n. 194/84, recante norme per gli interventi a sostegno dell'agricoltura;

Visto l'art. 17 della citata legge n. 352/76;

Visto il nuovo regolamento CEE n. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto in particolare l'art. 33 del richiamato regolamento CEE n. 797/85, il quale, fra l'altro, proroga l'efficacia delle precedenti direttive CEE n. 159/72 e n. 268/75, rispettivamente recepite dalle leggi n. 153/75 e n. 352/76;

Vista la legge pluriennale n. 752/86, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Visto il parere della commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, espresso nella seduta del 1° marzo 1985;

Visto il successivo parere della commissione interregionale, espresso nella seduta del 12 dicembre 1986;

Considerato che soltanto in alcune regioni sono stati attivati i mutui a valere sui limiti di impegno previsti dalle citate leggi n. 153/75, n. 352/76 e n. 403/77;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare le annualità 1986, a valere sugli stanziamenti di bilancio (95 miliardi ex legge n. 153/75, 8,5 miliardi ex legge n. 352/76 e 30 miliardi ex legge n. 403/77), alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui definitivi ovvero abbiano rilasciato nulla osta su domanda presentata entro il 30 settembre 1985, ai sensi del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Considerato, altresì, che successive assegnazioni a valere sugli stanziamenti di bilancio 1986 potranno essere deliberate a favore di altre regioni in regola con lo stato dimostrativo delle effettive erogazioni a titolo di contributi in interessi di cui alla normativa sopra richiamata;

Delibera:

1. A valere sullo stanziamento 1986, pari a lire 95 miliardi, relativo ai limiti di impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, sono assegnate alle seguenti regioni le rispettive annualità a fianco di ciascuna riportate:

Regioni	Importi (in migliaia)
Piemonte	6.013.000
Lombardia	5.569.000
Veneto	4.368.000
Friuli-Venezia Giulia	1.363.000
Liguria	625.000
Emilia-Romagna	5.931.000
Umbria	1.850.000
Toscana	4.656.000
Abruzzo	3.798.000

2. A valere sullo stanziamento 1986, pari a lire 8,5 miliardi, relativo ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ex art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, sono assegnate alle seguenti regioni le rispettive annualità a fianco di ciascuna riportate:

Regioni	Importi (in migliaia)
Piemonte	585.358
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Toscana	408.103
Abruzzo	412.590

3. A valere sullo stanziamento 1986, pari a lire 30 miliardi, relativo al limite d'impegno 1977 di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, viene assegnata alle seguenti regioni la rispettiva annualità a fianco di ciascuna riportata:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Bolzano	483.000
Trento	427.000
Piemonte	1.855.000
Lombardia	2.025.000
Veneto	1.505.000
Friuli-Venezia Giulia	405.000
Liguria	255.000
Emilia-Romagna	1.850.000
Toscana	1.235.000
Umbria	500.000
Molise	565.000
Basilicata	1.110.000
Calabria	1.710.000
Sicilia	3.575.000
Abruzzo	1.275.000
Sardegna	3.095.000

All'erogazione di tali fondi provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

87A0787

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 gennaio 1987, n. F.L. 1/87.

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nel 1986.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti:

Ufficio controllo atti Ministero dell'interno

Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

§ 1. — *Premessa.*

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-leggge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, questo Ministero deve provvedere, tra l'altro, all'erogazione dei contributi erariali sui mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1986.

§ 2. — *Contributo erariale.*

Il nuovo sistema di contribuzione erariale per i mutui contratti nell'anno 1986 è stabilito dalle lettere *d)* ed *e)* del citato art. 6 ed è basato su una quota proporzionata al numero degli abitanti e su una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti.

Per i comuni, il contributo massimo erariale è stabilito in L. 14.327 per abitante con le seguenti maggiorazioni:

per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti L. 13.000.000;

per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti L. 15.000.000;

per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti L. 18.000.000;

per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti L. 20.000.000;

per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti L. 22.000.000;

per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti L. 25.000.000.

Per le province, il contributo massimo è stabilito in L. 2.048 per abitante.

Si fa sempre riferimento alla popolazione risultante al 31 dicembre 1984, secondo i dati ISTAT.

Il contributo come sopra determinato rappresenta un massimo entro il quale possono essere accordati i finanziamenti specifici, calcolati sulla base di una rata di ammortamento annua posticipata con interesse al 9%.

Ove l'onere dei mutui contratti sia superiore alla quota capitaria determinata per legge, l'intervento dello Stato su ciascun mutuo viene ridotto in misura proporzionale.

Nel caso, invece, di una disponibilità non utilizzata, questa può essere riservata per i mutui dell'anno 1987.

Per il calcolo della rata di ammortamento al 9 per cento devono essere utilizzati i coefficienti già forniti con la tabella riportata al paragrafo 4.1 della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio 1986.

§ 3. — *Requisiti dei mutui per l'ammissibilità al contributo erariale.*

Per i mutui contratti nell'anno 1986 sono applicabili le prescrizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 318/1986. In base a dette disposizioni i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ed istituti assimilati devono essere stipulati in forma pubblica, a pena di nullità.

Essi devono, inoltre, contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicazione esatta della natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) previsione dell'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

§ 4. — *Certificazione e adempimenti degli enti locali.*

È unito alla presente circolare il certificato tipo per i mutui contratti nel 1986.

Il certificato deve essere presentato, anche se negativo, alla prefettura della provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

I certificati nel formato di cm 42 × cm 29,7 vanno presentati in un originale e due copie conformi, *redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista.*

Tutti gli importi devono essere espressi in *migliaia di lire* ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.

All'originale del certificato relativo ai mutui contratti nel 1986 devono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui e dei relativi contratti.

Ove ricorra il caso di mutui volti a finanziare più opere dovrà essere compilato ed allegato anche il modello relativo alle opere plurime conforme a quello allegato alla già citata circolare del 28 maggio 1986.

§ 5. — *Adempimenti delle prefetture.*

Come per il passato, si ribadisce la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza, le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia della circolare ed i moduli dei certificati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio nella quale siano illustrate le presenti istruzioni e sia dato opportuno rilievo alla necessità di una puntuale osservanza di termini e di modalità.

Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto contabile va verificato, inoltre:

che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioè debitamente intestati, sottoscritti, bollati e compilati a macchina, in modo da poter essere sottoposti a riproduzioni automatizzate centrali;

che gli importi siano espressi in migliaia di lire mediante arrotondamento per troncamento delle ultime tre cifre;

che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione predisposta in precedenza;

che, ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime;

che sia accertata l'esattezza del periodo di ammortamento indicato;

che i mutui contratti nel 1986 con la Cassa depositi e prestiti e gli istituti assimilati siano indicati, per totali, esclusivamente nel riepilogo.

Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate.

Le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata al fine di accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali tassativamente previsti per legge.

L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero.

Particolare attenzione deve essere posta all'atto della liquidazione in quanto l'importo da ammettere a pagamento deve corrispondere al totale delle rate calcolate come per legge e non può, comunque, essere superiore al totale della quota capitaria spettante.

L'originale ed una copia dei certificati debitamente liquidati e muniti del bollo d'arrivo vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1987 per corriere speciale ed in un unico plico con i seguenti tre distinti riepiloghi:

1) certificati positivi relativi ai mutui contratti nel 1986;

2) certificati negativi relativi ai mutui contratti nel 1986;

3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura.

Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per i comuni della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente che questo Ministero è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che all'uopo si renderanno necessari.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. *Il Ministro:* CIAFFI

AVVERTENZA:

Il certificato di cui al primo comma del paragrafo 4 è allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 1987, che viene pubblicato alla pag. 15 della presente *Gazzetta Ufficiale*.

87A0879

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a nove posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del testo unico approvato con decreto del *Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.* 3, si dà notizia che nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 21 del 15 novembre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a cinque posti, aumentati a nove, di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1984, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria.

87A0888

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferma del diario delle prove scritte del concorso speciale a quattro posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa.

Le prove scritte del concorso speciale a quattro posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno il 5 e 6 marzo 1987, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

87A0884

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno, anziché il 18 e 19 febbraio 1987, il 18 e 19 marzo 1987, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

87A0885

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica alla graduatoria di merito dei candidati al concorso a diciannove posti di segretario generale di seconda classe

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di segretario comunale generale di seconda classe, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1983, approvata con decreto ministeriale 21 maggio 1986;

Rilevato che a causa di un errore materiale non è stato inserito nella graduatoria di merito il candidato Antonio Abbruzzese segretario capo del comune di Montignoso, il quale aveva chiesto di essere inserito nella cennata graduatoria ai sensi dell'art. 40, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in virtù della idoneità conseguita nel concorso a posti di segretario comunale generale di seconda classe indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1974;

Rilevato che, dall'esame degli atti, risulta che al predetto candidato deve essere attribuito il punteggio di 18,7196;

Ritenuto, per quanto sopra detto, che occorre inserire il dott. Abbruzzese all'ottantaquattresimo posto della citata graduatoria;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1983;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1986;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1986, il dott. Abbruzzese viene inserito all'ottantaquattresimo posto della graduatoria di merito citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prefetto della provincia di Massa Carrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A0608

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di ingegneria siti in via E. Cuzzocrea, 48, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 febbraio 1987, ore 11;
seconda prova scritta: 18 febbraio 1987, ore 11.

87A0962

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Ruolo sanitario:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore terapista della riabilitazione.

Ruolo tecnico:

due posti di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 15 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

87A0840

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 132 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Gemona del Friuli (Udine).

87A0845

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista), presso l'istituto di audiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Milano.

87A0893

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero del tesoro relativo ai dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1986
(Dati sintetici pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1987)

Sono rettificati gli importi indicati a pagina 13 della *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, per le seguenti voci:

— «Entrate tributarie» da L. 212.477.680.882.329 a L. 211.477.680.882.329;

— «Entrate extratributarie» da L. 53.554.011.398.091 a L. 54.554.011.398.091.

87A0993

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 100.000**
- semestrale	**L. 55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 82.000**
- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	**L. 313.000**
- semestrale	**L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221